

Legge regionale 13 giugno 2013, n. 17

**SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 36 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO).**

(Bollettino Ufficiale n. 9, del 19.06.2013)

*Art. 1*

*(Sospensione temporanea della presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 36 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio))*

1. E' sospesa l'acquisizione da parte del Comune del Documento Unico di regolarità contributiva degli operatori del commercio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 36 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, per un periodo di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Art. 2*

*(Modifica all'articolo 36 bis della l.r. 1/2007)*

1. Al comma 4 dell'articolo 36 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "DURC da parte del" sono inserite le seguenti: "cedente e del".

*Art. 3*

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.